



## STUDIO INGEGNERIA RAPETTI

VIA E. CURIEL 14, 20083 GAGGIANO (MI)

Tel. 02/9082003

www.studiorapetti.it

e-mail : info@studiorapetti.it

COMUNE DI GAGGIANO  
Via L. Da Vinci 19  
Provincia di Milano

LA PROPRIETA'

SASOM  
VIA L. DA VINCI, 19,  
GAGGIANO

IL PROGETTISTA

PROGETTO DI FATTIBILITA'  
RIFACIMENTO COPERTURA  
IN AMIANTO CAPANNONE VIA  
L. DA VINCI ANGOLO VIA MEUCCI  
SCHEMA CONTRATTO

DATA ELABORATO : APRILE 2022

AGGIORNAMENTI :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CON

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA IN AMIANTO DEL CAPANNONE DI VIA MEUCCI A GAGGIANO DI PROPRIETA' DITTA SASOM S.R.L".

### **PREMESSA**

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma del DPR 207/2010 precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

DECRETO 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

DECRETO SEMPLIFICAZIONE: Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i., modificata dall'art. 51 della L.108/2021

CAPITOLATO GENERALE D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici"

Nel seguito si intende, altresì:

COMMETTENTE = la stazione appaltante Comune di Gaggiano.

APPALTATORE = l'aggiudicatario dei lavori.

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - PREMESSA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori previsti nel Computo Metrico estimativo

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente schema di contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Nei riguardi della Stazione Appaltante l'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e degli elaborati tecnici, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Il computo estimativo metrico .fa parte integrante del contratto.

#### **ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo posto a base della procedura di affidamento per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 130.834,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 5.640,77, oltre IVA 10%.

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta accettata dalla Committente. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto al prezzo a corpo posto a base dell'invito a presentare offerta per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali importi, come riassunti nella tabella seguente, sono così definiti, oltre IVA di legge:

Importo al netto oneri della sicurezza	€ 125.193,23
Oneri della sicurezza	€ 5.640,77
Importo al lordo oneri sicurezza	€ 130.834,00

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono individuati in attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia art. 91 e allegato XV punto 4 D.Lgs. n. 81/2008 – nonché secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza nelle determinazioni n. 37/200 e n. 2/2001 ed il contenuto delle Linee Guida della Regione Lombardia.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

L'Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base della procedura di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

Il contratto è stipulato "a Corpo" pertanto l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

#### ART. 4 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

L'Impresa dovrà essere iscritta alla Categoria 10B dell'Albo Gestori Ambientali le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di beni contenenti amianto.

#### ART. 5 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_.

#### ART. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI

L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di **giorni 30** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale.

## ART. 7 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

## ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori, comprese eventuali dotazioni non specificatamente indicata nel Computo Metrico Estimativo e richiesto in fase autorizzativa dagli Enti competenti (quale ad esempio unità di decontaminazione).

Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

## ART. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

Qualora richiesto dall'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dello stesso un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungano uno stato d'avanzamento pari ad **€ 40.000,00= (Euro quarantamila/00)** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione la percentuale convenzionale relativa alla singola categoria di lavoro costituente l'appalto della quale è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI**

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

#### **ART. 11 - VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL CORRISPETTIVO – OPZIONI CONTRATTUALI**

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento

In relazione al presente contratto si applica la seguente opzione: saranno ammissibili le modifiche contrattuali, che non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto, inerenti l'esecuzione di ulteriori lavori i quali verranno assegnati.

#### **ART. 12 - COLLAUDO DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE**

L'intervento è soggetto a certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere approvato dalla Committenza. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

### **ART. 13 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Committenza da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, la Committenza, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione qualora iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

### **ART. 15 - OBBLIGHI APPALTATORE**

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

deposita il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative

aggiorna tempestivamente il Piano di Sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa

ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero\_\_\_\_\_.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

## **ART. 16 – SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Committenza.

## **ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'appaltatore è tenuto a prestare apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero\_\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto\_\_\_\_\_agenzia/filiale di\_\_\_\_\_, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata all'atto dell'emissione di Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori

L'appaltatore, ai fini di cui al precedente comma, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero\_\_\_\_\_in data\_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto\_\_\_\_\_agenzia/filiale di\_\_\_\_\_, per i seguenti massimali

PARTITA 1 - per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;

PARTITA 2 - per le opere preesistenti: € 500.000,00;

PARTITA 3 - per demolizioni e sgomberi:€ 250.000,00

(R.C.T.) € 1.000.000,00 .

## **ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

La stazione appaltante in sede di presentazione delle offerte ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

## **ART. 20 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea,.

## **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO FISCALE**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

## **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti danno atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e di cui al Regolamento UE 679/2016 e liberamente consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", ove vigenti e applicabili.

I dati raccolti potranno essere comunicati al personale della Stazione appaltante nell'ambito della presente procedura in oggetto ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.

La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_